



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1 recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca”, convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020, istitutivo, tra l’altro, del Ministero dell’Università e della Ricerca;

VISTO il d.P.C.M. n. 164 del 30 settembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 14 dicembre 2020, recante il “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca”, entrato in vigore il 29 dicembre 2020;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO l’articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che istituisce nello stato di previsione della spesa del MUR il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);

VISTO il protocollo d’intesa MIUR-INFN del 14 dicembre 2017, firmato dal Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, con il quale sono stati destinati € 13.000.000 ad azioni volte a conseguire, in particolare, il rafforzamento delle eccellenze per la ricerca in Italia, al fine di aumentare l’attrattività del sistema italiano della ricerca;

VISTO il D.D. n. 594 del 26 luglio 2016 con il quale sono state definite le procedure per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nell’ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MUR;



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III*

VISTO il D.D. n. 3728 del 27 dicembre 2017 con il quale è stato emanato il bando destinato al finanziamento di Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN), diviso in tre linee d'intervento: a) "linea d'intervento Principale"; b) "linea d'intervento Giovani"; c) "linea d'intervento Sud";

VISTO il D.D. n. 1039 del 27 aprile 2018 con cui il MIUR, nel rispetto delle procedure di cui predetto art. 3 del D.D. n. 3728 del 27 dicembre 2017, ha determinato le disponibilità economiche per linea di intervento e settore ERC;

CONSIDERATO che, con il predetto D.D. n. 1039 del 27 aprile 2018, al settore SH2 sono state assegnate le seguenti disponibilità economiche, così suddivise per linea d'intervento:

- a) Linea A: Euro 16.322.764,00;
- b) Linea B: Euro 1.321.951,00;
- c) Linea C: Euro 5.707.978,00;

VISTO il D.D. n. 1571 del 5 ottobre 2020 (registrato alla Corte dei Conti il 27 novembre 2020 n. reg. 2270) e il D.D. n. 1674 del 23 ottobre 2020 e relativi allegati (registrato alla Corte dei Conti il 27 novembre 2020 n. reg. 2267), che ha rettificato l'allegato A del predetto D.D. n. 1571/2020, con il quale è stato approvato, per effetto dell'annullamento in autotutela della valutazione e della successiva rivalutazione, disposta dalle ordinanze del Tar Lazio n. 6944/2019 e del Consiglio di Stato n. 453/2020, con il punteggio di 93/100, il progetto coordinato dal Prof. Massimo Donini, prot. n. 201794JB58, relativo alla linea di intervento A del settore SH2 per un finanziamento pari a Euro 362.124,00, stabilendo altresì il termine del 6 novembre 2020 per la presentazione, da parte del coordinatore nazionale, delle rideterminazioni dei costi e dei contributi spettanti alle singole unità di ricerca, sulla base dei costi congrui definiti (per ogni progetto) dal Comitato di Selezione, e riportati nell'allegato A dello stesso decreto;

VISTO l'art. 3 del predetto D.D. n. 1674 del 23 ottobre 2020 con il quale si definisce la fonte di finanziamento per il progetto coordinato dal Prof. Donini;



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III*

CONSIDERATA la rideterminazione dei costi e dei contributi spettanti alle singole unità di ricerca, anche alla luce dei trasferimenti intervenuti ai sensi dell'art. 7, comma 4 della Legge n. 240/2010;

RITENUTO pertanto, di poter procedere alla conseguente ammissione a contributo del progetto coordinato dal Prof. Donini, approvato nella linea di intervento A, con la ripartizione dei costi e dei contributi per singola unità di ricerca stabilita dal coordinatore nazionale, al fine di consentire, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 6 del Bando PRIN 2017, il successivo trasferimento ad ogni singolo ateneo/ente pubblico di ricerca della quota di contributo spettante, come somma dei singoli contributi relativi alle unità di ricerca ad essi afferenti;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

D E C R E T A

ART. 1

1. La ripartizione dei costi e dei contributi del progetto coordinato dal **Prof. Massimo Donini**, prot. n. 201794JB58, approvato nell'ambito del **settore SH2 – Linea A**, con un finanziamento pari a Euro 362.124,00, è indicata nella tabella di cui all'**Allegato A**, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente decreto. In detta tabella è indicato il codice Cineca del progetto, il nome del coordinatore nazionale e, in particolare, per ciascuna unità di ricerca, il nome del responsabile di unità, l'ateneo/ente pubblico di ricerca di afferenza, il cofinanziamento, il contributo MUR per la ricerca, la quota premiale e il contributo MUR totale.
2. L'importo di **Euro 362.124,00**, relativo al finanziamento del progetto di cui al comma 1, graverà sulle disponibilità di cui al protocollo d'intesa MIUR-INFN del 14 dicembre 2017,



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III*

firmato dal Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, con il quale sono stati destinati € 13.000.000 ad azioni volte a conseguire, in particolare, il rafforzamento delle eccellenze per la ricerca in Italia, al fine di aumentare l'attrattività del sistema italiano della ricerca.

ART. 2

1. Il contributo per la realizzazione del progetto, di cui al comma 2, è erogato direttamente agli atenei/enti sedi delle unità di ricerca dall'INFN, previa autorizzazione al pagamento da parte del MUR.
2. L'erogazione avviene in tre tranches:
 - il 40% a titolo di anticipazione;
 - il 30% previa acquisizione, da parte del MUR, di apposita dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'ateneo/ente entro il 15° giorno successivo alla conclusione della prima annualità (su formato predisposto dal MUR, ed esclusivamente per il tramite del sito <http://prin.miur.it/>), che attesti il concreto sviluppo delle attività (con indicazione delle somme effettivamente spese al termine della prima annualità) e la regolarità delle procedure amministrative poste in essere;
 - il 30% residuo previa acquisizione, da parte del MUR, di apposita dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'ateneo/ente entro il 15° giorno successivo alla conclusione della seconda annualità (su formato predisposto dal MUR, ed esclusivamente per il tramite del sito <http://prin.miur.it/>), che attesti il concreto sviluppo delle attività (con indicazione delle somme effettivamente spese al termine della seconda annualità) e la regolarità delle procedure amministrative poste in essere.
3. Gli atenei/enti garantiscono, in ogni caso, la continuità delle attività dei progetti anche in pendenza delle erogazioni da parte del MUR.



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III*

ART. 3

1. Ciascuna unità di ricerca dovrà garantire la completa realizzazione delle attività di propria competenza, assicurando la copertura sia del proprio cofinanziamento e, ove necessario, degli eventuali maggiori costi.

ART. 4

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra le unità di ricerca afferenti ad ogni singolo progetto (di responsabilità esclusiva del coordinatore di progetto), ogni unità di ricerca nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto, il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.
2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

ART. 5

1. La data di avvio ufficiale dei progetti è fissata al 90° giorno dalla data del presente decreto.
2. Le attività connesse con la realizzazione di ciascun progetto dovranno concludersi entro 36 mesi dalla data di avvio ufficiale di cui al comma 1.

ART. 6

1. La decorrenza per l'ammissibilità delle spese sostenute è fissata per il progetto coordinato dal Prof. Donini Settore SH2 – Linea A al 5 ottobre 2020, data del decreto di approvazione del progetto.
2. La data ultima per l'ammissibilità delle spese è fissata, per ogni singolo progetto, alla scadenza temporale indicata all'art. 5, comma 2. Sono fatti salvi i pagamenti sostenuti nei 60 giorni



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III*

successivi a tale data, purché relativi a titoli di spesa emessi entro la data di scadenza del progetto.

3. Eventuali spese per la diffusione dei risultati (partecipazione a convegni, organizzazione di convegni, pubblicazione di libri), se non sostenute entro la data di scadenza del progetto, possono essere oggetto di una rendicontazione integrativa da sottoporre al MUR entro il dodicesimo mese successivo alla scadenza del progetto.
4. I costi sostenuti al di fuori dei limiti temporali sopra indicati non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

ART. 7

1. Le varianti alla sola articolazione economica del progetto non sono soggette ad approvazione preventiva da parte del MUR; le varianti scientifiche relative alle modifiche degli obiettivi del progetto sono consentite soltanto previa approvazione del MUR.
2. Tutte le varianti tecnico-scientifiche sostanziali dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione del MUR, mediante apposita esplicita richiesta che ne evidenzi le necessità e le motivazioni di carattere tecnico-scientifico, da inoltrare da parte del coordinatore di progetto. Con apposito successivo provvedimento il MUR informerà il coordinatore di progetto dell'accoglimento della richiesta di variante o dell'eventuale motivato rigetto.
3. I costi sostenuti per varianti non autorizzate non saranno riconosciuti come costi ammissibili.
4. Nel caso di trasferimento del PI o di un responsabile di unità, in fase di esecuzione del progetto, da un ateneo/ente ad altro ateneo/ente, il regolare svolgimento delle attività deve essere garantito mediante accordo scritto tra i due atenei/enti (da trasmettere al MUR per la necessaria autorizzazione), con particolare riferimento all'uso delle attrezzature già acquistate e inventariate presso l'ateneo/ente originario ed alla prosecuzione dell'attività dell'eventuale personale a tempo determinato già contrattualizzato dall'ateneo/ente originario per lo svolgimento delle attività dell'unità di ricerca interessata. Il trasferimento del finanziamento (da intendersi comunque limitato alle somme non ancora spese o impegnate) dall'ateneo/ente originario all'ateneo/ente di destinazione del PI o del responsabile di unità non può essere



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III*

soggetto ad ulteriori limitazioni, fatta salva la necessità (per quanto riguarda la linea d'intervento "Sud") di garantire che l'ubicazione dell'ateneo/ente di destinazione resti all'interno delle Regioni in ritardo di sviluppo o in transizione.

5. Per tutte le pubblicazioni e i prodotti scientifici realizzati nell'ambito del progetto di ricerca, il PI e gli eventuali altri responsabili di unità sono tenuti a indicare di aver usufruito di un finanziamento nell'ambito del Bando PRIN 2017.

ART. 8

1. Entro 15 giorni dalla scadenza delle annualità intermedie, deve essere acquisita da parte del MUR apposita dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'ateneo/ente (su formato predisposto dal MUR, ed esclusivamente per il tramite del sito <http://prin.miur.it/>), che attesti il concreto sviluppo delle attività (con indicazione delle somme effettivamente spese al termine della prima annualità) e la regolarità delle procedure amministrative poste in essere.
2. La rendicontazione contabile ordinaria finale è effettuata da ciascun responsabile di unità nel rispetto del "criterio di cassa" e mediante apposita procedura telematica, entro 60 giorni dalla conclusione del progetto. Eventuali spese per la diffusione dei risultati (partecipazione a convegni, organizzazione di convegni, pubblicazione di libri), se non sostenute entro la data di scadenza del progetto, possono essere oggetto di una rendicontazione integrativa da sottoporre al MUR entro il dodicesimo mese successivo alla scadenza del progetto. In nessun caso l'insieme delle due distinte rendicontazioni può dar luogo a contributi MUR superiori rispetto a quelli stabiliti nel presente decreto di ammissione a finanziamento.
3. Qualora le somme precedentemente erogate risultino superiori al contributo effettivamente spettante, il MUR procederà in qualsiasi momento, nei confronti degli atenei/enti, al recupero delle somme erogate in eccedenza, anche attraverso compensazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare agli stessi in base ad altro titolo.
4. Entro 30 giorni dalla scadenza di ogni annualità, ogni PI trasmette al MUR, per via telematica sul sito del bando e su apposita modulistica, una relazione scientifica intermedia. La relazione è resa disponibile, nei successivi 10 giorni, dal MUR al competente CdS, che, entro i successivi



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III*

- 30 giorni (sempre sulla base di apposita modulistica predisposta dal MUR), relaziona sul concreto sviluppo dei progetti. In questa fase, il CdS può anche proporre al MUR la revoca del contributo nel caso in cui si manifesti una grave inerzia nello sviluppo delle attività e/o un evidente disallineamento del progetto rispetto alle finalità e agli obiettivi originari.
5. Entro 90 giorni dalla conclusione del progetto, il PI redige una relazione scientifica conclusiva sullo svolgimento delle attività e sui risultati ottenuti, con allegato elenco delle pubblicazioni relative al progetto, specificando fra esse quali riportino come primo o ultimo nome, o come autore corrispondente, quello del PI o dei responsabili di unità. Questa relazione è trasmessa con modalità telematica al Ministero. Nel caso in cui sia prodotta la rendicontazione integrativa di cui al precedente comma 2, il PI redige, contestualmente a tale rendicontazione, anche una relazione scientifica integrativa, con allegato elenco delle ulteriori pubblicazioni relative al progetto, prodotte entro il dodicesimo mese successivo alla sua conclusione.
 6. Per la necessaria attestazione di conformità alle norme di legge e regolamentari e alle disposizioni e procedure amministrative, la rendicontazione ordinaria (o l'insieme di quella ordinaria e di quella integrativa, ove esistente) è assoggettata ad appositi audit interni centrali da parte di idonee strutture degli atenei/enti sedi delle unità di ricerca. Il MUR procede, a campione, agli accertamenti finali di spesa, mediante verifica documentale delle rendicontazioni e controlli in sito sugli audit interni centrali, secondo modalità e procedure stabilite nella nota MIUR prot. n. 8109 dell'8 aprile 2014, lettera B) "Nuove modalità di verifica amministrativo-contabile".

ART. 9

1. I controlli da parte del MUR saranno effettuati nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 1 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
2. Ciascun responsabile di unità garantisce l'accesso gratuito e on-line (almeno in modalità green access) ai risultati ottenuti e ai contenuti delle ricerche oggetto di pubblicazioni scientifiche 'peer-reviewed' nell'ambito del progetto, secondo quanto previsto dall'art.4, commi 2 e 2 bis, del



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III*

decreto legge 8 agosto 2013, n.91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n.112.

3. Restano impregiudicati tutti gli eventuali obblighi di riservatezza o di tutela dei dati personali.
4. La mancata effettuazione degli audit, nonché l'accertamento da parte del MUR di violazioni di norme di legge e/o regolamentari sulle singole rendicontazioni, o l'esistenza di casi di plagio e/o manipolazione e/o travisamento dei dati, ferme restando le responsabilità civili e penali, comporta la revoca del finanziamento e l'automatica esclusione del responsabile di unità dai successivi bandi MUR per un periodo di cinque anni dalla data dell'accertamento.

Il presente decreto è inviato al competente organo di controllo.

IL DIRETTORE GENERALE

(art. 11, co. 1, d.P.C.M. n.164/2020)

(Dott. Vincenzo Di Felice)

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa



Firmato digitalmente da DI
FELICE VINCENZO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE